Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 febbraio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 6 FEBBRAIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.
Approvazione dei modelli 740, 740/A1, 740/A-bis, 740/B-bis, 740/E-E1, 740/F, 740/G-G1, 740/H, 740/I, 740/L e 740/M, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1979 dalle persone fisiche.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.
Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-B1, 750/C, 750/D, 750/E, 750/F, 750/G, 750/H e 750/I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1979 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate.

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1979.
Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1, concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1979 dai sostituti di imposta.

(1054)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Heinz Laube, ambasciatore della Repubblica d'Austria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(954)

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ralph Adam, ambasciatore delle Seychelles, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(955)

Martedì 23 gennaio 1979 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Moshe Alon, ambasciatore di Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(956)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1979, n. **25.**
Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

« Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco ».

Art. 2.

L'articolo 29 della citata legge è sostituito dal seguente:

« Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1979, n. **26.**
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Società soggette e norme applicabili

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata sono soggette a procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano una esposizione debitoria, verso aziende o istituti di credito per operazioni a medio e lungo termine, superiore a cinque volte il capitale versato e a venti miliardi di lire, derivante per almeno il quindici per cento da finanziamenti agevolati.

La procedura è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, lo stato di insolvenza della società.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A tutti gli effetti stabiliti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Poteri del commissario e spese

Con decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria o con successivo provvedimento adottato a norma dell'art. 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari. Con successivi decreti, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, può essere diversamente disposto.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale. Il programma deve prevedere un piano di risanamento coerente con gli indirizzi della politica industriale; può inoltre prevedere, tenendo conto anche delle esigenze dei creditori e preservando per quanto possibile l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire, la riattivazione di impianti, il completamento di impianti in corso di costruzione e la cessione di aziende, complessi aziendali o impianti. Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità.

Per le esigenze dell'esercizio dell'impresa e per la riattivazione e il completamento degli impianti, possono essere concesse dal CIPI le agevolazioni finanziarie, previste dall'art. 4, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, anche in deroga alle disposizioni richieste e ai limiti stabiliti dalla legge stessa. Il CIPI valuterà la congruità delle spese di esercizio e fisserà i limiti dell'intervento.

L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza non è necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

I crediti sorti in dipendenza della amministrazione commissariale, ivi compresi l'esercizio dell'impresa e il completamento e la riattivazione di impianti, ad eccezione di quelli derivanti dai mutui agevolati di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono preferiti ad ogni altro credito, anche se garantito da ipoteca, pegno o privilegio.

Nella distribuzione di acconti ai creditori, previsti dall'art. 212, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono preferiti i lavoratori dipendenti, gli artigiani e le imprese industriali con non più di cento dipendenti.

Art. 3.

Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria di una società di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorché non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:

a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria;

b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;

c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria;

d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria e alle società di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività.

L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate può essere richiesto anche dal commissario o dai commissari nominati con il decreto di cui al primo comma e dal pubblico ministero. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato e i commissari, allo scopo di accertare la esistenza di società nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.

Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali società sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.

Art. 4.

Conversione del fallimento

Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che al momento della dichiarazione o successivamente si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante della società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria della società cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

Art. 5.

Interventi di società consortili

Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali, o impianti appartenenti alle società poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto-legge, le società consortili di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.

Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano, finché è in corso l'esecuzione del piano di risanamento, né alle società per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, né alle società che le controllano a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge medesima.

Art. 6.

Norme procedurali

Ai fini di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, relativamente alle società per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale di Roma, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'art. 4.

La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle società in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'art. 4 ed alle relative opposizioni.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — BONIFACIO — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1979
Atti di Governo, registro n. 20, *foglio n.* 14

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 19 gennaio 1979, n. 17)

La legge 19 gennaio 1979, n. 17, concernente interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1979, deve intendersi controfirmata anche dal Ministro dei lavori pubblici on. Stammati e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato on. Prodi.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, previsto dall'art. 2 della legge 15 novembre 1975, n. 588.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 15 novembre 1975, n. 588;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1977, relativo alla composizione del comitato tecnico scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima;

Vista la lettera in data 31 dicembre 1977, n. 1036, con la quale il laboratorio centrale di idrobiologia comunica che, a seguito del collocamento a riposo del prof. Francesco Matta, il laboratorio stesso sarà rappresentato in seno al comitato sopracitato dal dottor Sergio Panella;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 febbraio 1977, citato nelle premesse, il dott. Sergio Panella è chiamato a far parte del comitato tecnico scientifico di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima, quale esperto del laboratorio centrale di idrobiologia, designato dal Ministro della marina mercantile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 17

(486)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Inserimento del porto di Monfalcone nel secondo gruppo di porti di cui alla lettera P) della tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, per la determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1976, n. 585, con il quale è stata istituita una corporazione di piloti nel porto di Monfalcone, ai sensi dell'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 13 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, che autorizza il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad apportare, stabilendone la decorrenza, aggiunte e variazioni ai gruppi di porti, ove è istituito il servizio di pilotaggio, contemplati al punto *P*) delle tabelle allegate alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti;

Considerata la necessità di provvedere all'inserimento del porto di Monfalcone nelle tabelle delle retribuzioni, valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, dalla data di istituzione della locale corporazione dei piloti;

Vista la tabella, lettera *P*), allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera *P*), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658;

Ritenuto che, sulla base dell'importo complessivo mensile delle retribuzioni percepite dai piloti della suddetta corporazione, il porto di Monfalcone va inserito nel secondo gruppo di porti di cui alle indicate tabelle;

Decreta:

Il porto di Monfalcone è inserito nel 2° gruppo di porti di cui alla lettera *P*) della tabella delle retribuzioni allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27 — che ha sostituito la tabella G.M. n. 2, lettera *P*), allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 — valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti, con effetto dalla data di istituzione della rispettiva corporazione dei piloti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(485)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tisana S. Anna », nelle confezioni busta × g 15, scatola × g 75 e scatola × g 100, della ditta Fratelli Stefani, in Montecatini Terme. (Decreto di revoca n. 5354/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 luglio 1949, 22 aprile 1950 e 22 gennaio 1953, con i quali venne registrata al n. 2278 la specialità medicinale denominata « Tisana S. Anna », nelle confezioni busta × g 15, scatola × g 75 e scatola × g 100, a nome della ditta Fratelli Stefani, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), piazza del Popolo, 15, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tisana S. Anna », nelle confezioni busta × g 15, scatola × g 75 e scatola × g 100, registrata al n. 2278 in data 23 luglio 1949, 22 aprile 1950 e 22 gennaio 1953 a nome della ditta Fratelli Stefani, con sede in Montecatini Terme (Pistoia), piazza del Popolo, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

(476) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Furanclor » sospensione uso orale, nella confezione flacone × g 125, della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., in Roma. (Decreto di revoca n. 5353/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 2 luglio 1968, col quale venne registrata al n. 19817 la specialità medicinale denominata « Furanclor » sospensione uso orale, nella confezione flacone × g 125, a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Furanclor » sospensione uso orale, nella confezione flacone × g 125, registrata al numero 19817 in data 2 luglio 1968, a nome della ditta Von Boch Arzneimittel S.a.s., con sede in Roma, via Rovigo, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(475)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonepar Complex », nella confezione da 40 compresse, della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a., in Scandicci. (Decreto di revoca n. 5362/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 dicembre 1972, con il quale venne registrata al n. 17749 la specialità medicinale denominata « Tonepar Complex », nelle confezioni da 20 e 40 compresse, a nome della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4392/R del 21 giugno 1974, con il quale è stata revocata in seguito a rinuncia della ditta interessata, la registrazione della sola confezione da 20 compresse di tale prodotto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, nella rimanente confezione da 40 compresse, contenente fosforilcolina per uso orale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tonepar Complex », nella confezione da 40 compresse registrata al n. 17749 in data 30 dicembre 1972, a nome della ditta L. Molteni e C. dei F.lli Alitti S.p.a., con sede in Scandicci (Firenze).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(484)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gadoleina », nelle confezioni 10 fiale da 2 cc, 10 fiale da 3 cc, 10 fiale da 2 cc composte e 10 fiale da 3 cc composte, della ditta Officina farmacoterapica italiana, in Firenze, poi ceduta alla ditta Neofil - Laboratorio farmaceutico, in Cantù. (Decreto di revoca n. 5361/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° aprile 1947 e 30 luglio 1947, con i quali venne registrata al n. 664 la specialità medicinale denominata « Gadoleina », nelle confezioni 10 fiale da 2 cc, 10 fiale da 3 cc, 10 fiale da 2 cc composte e 10 fiale da 3 cc composte, a nome della ditta Officina farmacoterapica italiana, con sede in Firenze, via Enrico Poggi, 10, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, con atto di compravendita in data 15 giugno 1949, registrato a Como il 22 giugno 1949 al n. 9905, vol. 266, la ditta succitata ha ceduto la specialità medicinale di cui trattasi alla ditta Neofil - Laboratorio farmaceutico, con sede in Cantù (Como), via XI Febbraio, 20;

Accertato che alla ditta Neofil, che ha inoltrato regolare istanza, non è stata concessa la registrazione a proprio nome di tale prodotto, essendo incompleta la documentazione;

Considerato che la specialità medicinale in parola è da ritenersi terapeuticamente superata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gadoleina », nelle confezioni 10 fiale da 2 cc, 10 fiale da 3 cc, 10 fiale da 2 cc composte, 10 fiale da 3 cc composte, registrata al n. 664 in data 1° aprile 1947 e 30 luglio 1947, a nome della ditta Officina farmacoterapica italiana, con sede in Firenze, via Enrico Poggi, 10, e poi ceduta alla ditta Neofil - Laboratorio farmaceutico, con sede in Cantù (Como), via XI Febbraio, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penazol » gocce nasali, nella confezione flacone × 10 cc, della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. », in Roma. (Decreto di revoca n. 5360/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 ottobre 1956, con il quale venne registrata al n. 8588 la specialità medicinale denominata « Penazol » gocce nasali, nella confezione flacone × 10 cc, a nome della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. », con sede in Roma, via Aurelia, 336, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Penazol » gocce nasali, nella confezione flacone × 10 cc, registrata al n. 8588 in data 2 ottobre 1956, a nome della ditta Istituto farmo-biologico aurelio « F.A.B. » di Roma, via Aurelia, 336.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

(482) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente la prima sezione del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali in data 8 e 18 luglio 1967, con i quali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è stato costituito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 20162 del 20 ottobre 1978, con cui il dott. Vincenzo Gigante è stato designato quale componente effettivo dello stesso comitato in sostituzione del dott. Italo Mercati;

Ritenuto di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Gigante è nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione del dott. Italo Mercati, e chiamato a far parte della prima sezione del comitato medesimo.

Roma, addì 2 gennaio 1979

(521) *Il Ministro*: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1979.

Conferma di un sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 1978, n. 240;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21 del suddetto statuto, occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER;

Decreta:

Il dott. Giuseppe de Rinaldis, ispettore capo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è confermato nell'incarico di sindaco effettivo del collegio sindacale dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER, per il quadriennio 1979-82.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il Ministro: PRODI

(523)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Abilitazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi del cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda dell'11 maggio 1977, con la quale l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto la abilitazione a contrarre prestiti con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio dell'Istituto bancario San Paolo di Torino al 31 dicembre 1977 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Torino il 21 luglio 1978;

Vista l'autorizzazione della Banca d'Italia in data 20 dicembre 1978 in ordine all'assunzione di prestiti in valuta estera che l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha contratto e contrarrà con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

L'Istituto bancario San Paolo di Torino è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(687)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978 e 20 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 7 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata fino al 6 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Casalnuovo di Napoli.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1002)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Abilitazione alla S.p.a. « Istituto di ricerca Finsider per la riduzione diretta », in Roma, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 27 gennaio 1977, con la quale l'Istituto di ricerca Finsider per la riduzione diretta S.p.a. ha chiesto l'abilitazione a contrarre prestiti con la C.E.C.A. assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1977 ed il certificato rilasciato dalla camera di commercio di Roma in data 22 aprile 1978;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate dall'Istituto di ricerca Finsider per la riduzione diretta S.p.a. sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La S.p.a. « Istituto di ricerca Finsider per la riduzione diretta », con sede in Roma, via di Castel Romano, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia statale di cambio con la C.E.C.A. (Comunità europea del carbone e dell'acciaio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(684)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Sostituzione di un componente il collegio sindacale del Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

Visto l'art. 20 del vigente statuto del predetto istituto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio dei sindaci;

Visto il decreto in data 20 luglio 1976 con il quale, tra l'altro, si è provveduto a nominare il dott. Ennio Palmarini sindaco effettivo, con funzioni di presidente, del Credito industriale sardo;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto dott. Ennio Palmarini;

Decreta:

Il dott. Angelo Visocchi è nominato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Cagliari.

Il predetto resterà in carica per il restante periodo del quadriennio previsto dal detto decreto in data 20 luglio 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(761)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Segni caratteristici dei certificati nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° luglio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazione, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio successivo, concernente, fra l'altro, l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « FOGLIO DI RUOLO - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14 % - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 - DECRETO-LEGGE 11-10-1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10-12-1976, N. 797 E DECRETO MINISTERIALE 22-4-1977 », nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse annuale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti, disposti su due colonne; cinque di detti compartimenti sono numerati progressivamente

da uno a cinque (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra) e tre in basso a destra lasciati in bianco; i cinque compartimenti numerati sono predisposti per l'apposizione del bollo a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate annuali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei cinque compartimenti numerati, da quella 1° luglio 1978 a quella 1° luglio 1982.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14% - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 - DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1976, N. 797 E DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977 - CERTIFICATO N. (seguita da apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) ».

Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare. su una riga, sono riportate, a sinistra, la dicitura « CAPITALE NOM. L. » e, a destra, simmetricamente alla precedente, quella « INTERESSE ANNUO L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « CERTIFICATO NOMINATIVO - NEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO È ISCRITTO IL CAPITALE NOMINALE - DI LIRE (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - FRUTTANTE L'INTERESSE ANNUO - DI LIRE (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) CON GODIMENTO DAL . . . . . . A FAVORE DI (seguono alcune righe punteggiate). - IL PRESENTE CERTIFICATO COMPRENDE, PER CIASCUNA SERIE, IL CAPITALE NOMINALE INDICATO NELLA DISTINTA A TERGO DEL FOGLIO ANNESSO. - ROMA, ... IL DIRETTORE GENERALE - V° PER LA CORTE DEI CONTI - IL PRIMO DIRIGENTE - POSIZIONE N. . . . . . (4ª SERIE) ».

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato, con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Al centro del corpo del titolo campeggia, sovrastampata trasversalmente sul fondino, in carattere grande la leggenda « NON CEDIBILE ».

Il rovescio del corpo del titolo è in bianco.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, ha cornice a fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « ESTRATTO DALLE NORME RELATIVE - AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14% - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 ».

1) I buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982:

a) non possono essere ceduti prima della predetta data di scadenza (art. 3, terzo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797) e sui corrispondenti titoli nominativi non è ammessa l'operazione di tramutamento al portatore (art. 4 del decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del successivo 5 maggio);

b) non possono essere quotati in borsa e non possono formare oggetto di negoziazioni nel mercato ristretto di cui alla legge 23 febbraio 1977, n. 49; gli eventuali atti di cessione, in quanto contrari alla legge, sono nulli di diritto: conseguentemente la legge non tutela gli eventuali atti di cessione, né nei confronti del cedente, né nei confronti del cessionario (art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 1977, sopramenzionato).

2) I titoli e le rate di interesse sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni.

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3) La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° luglio di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati.

4) E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° luglio 1982. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alle « serie » ed al corrispondente « capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende cinque tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi annuali, ripartiti su una sola colonna e numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° luglio 1978 a quello n. 5, di scadenza 1° luglio 1982.

Il prospetto di ogni tagliando, a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO - BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14% - DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 - TAGLIANDO DI L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata annuale) - PER L'ANNUALITÀ AL (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° luglio 1978 al 1° luglio 1982) - RELATIVO AL CERTIFICATO N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la

leggenda: « D. L. 11-10-1976, N. 699, CONVERTITO, CON - MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 10-12-1976, N. 797 » e, lungo il lato destro l'altra « DECRETO MINISTERIALE 22-4-1977 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « DEBITO PUBBLICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « BUONI DEL TESORO POLIENNALI 14% » e « DI SCADENZA 1° LUGLIO 1982 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna. Cinque dei predetti compartimenti, da quello posto in alto nella colonna a sinistra e recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° LUGLIO 1978 » a quello posto in alto nella colonna a destra recante la leggenda « ANNUALITÀ AL 1° LUGLIO 1982 » sono riservati alle annotazioni di pagamento delle rate annuali di interessi. I tre compartimenti verso il basso della colonna a destra non recano alcuna indicazione.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « MODALITÀ DI PAGAMENTO »; (seguita da alcune righe punteggiate) posta, prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI - TESORERIA PROVINCIALE DOVE È ASSEGNATO IL PAGAMENTO . . » (all'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione e il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto delle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 3 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « CERTIFICATO N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, sul fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, nei primi cinque, di una annualità, da quella 1° luglio 1978 a quella 1° luglio 1982.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « IL PAGAMENTO DI CIASCUNA ANNUALITÀ SARÀ EFFETTUATO DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU ORDINATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DEL - DEBITO PUBBLICO E COMPROVATO MEDIANTE APPOSITO BOLLO A CALENDARIO SUL RISPETTIVO COMPARTIMENTO DELLA SEGUENTE TABELLA ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « DI NUDA PROPRIETÀ » sotto la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » e « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI SUL CERTIFICATO DI USUFRUTTO DAL 1° LUGLIO DI OGNI - ANNO (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, l'indicazione "CON" ovvero "SENZA") DEPOSITO DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO. » prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 3 dell'estratto stesso così formulato: « LA PRESCRIZIONE DELLE RATE D'INTERESSE È QUINQUENNALE. IL PAGAMENTO DI ESSE VIENE EFFETTUATO, DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, DALLA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE SU CUI IL MEDESIMO È ASSEGNATO, IN BASE A PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI USUFRUTTO E DISTACCO DA ESSO DEI TAGLIANDI MATURATI ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) CON (ovvero senza) DEPOSITO DEL CERTIFICATO IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

b) corpo del titolo: la dicitura « CERTIFICATO NOMINATIVO » è sostituita da quella « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « GLI INTERESSI ANNUALI SONO PAGABILI DAL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO CON (ovvero senza) DEPOSITO - DEL CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA DELL'USUFRUTTUARIO »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE », è aggiunta l'altra « PAGABILE CON (ovvero senza) FEDE DI VITA DELL'USUFRUTTUARIO ». La leggenda « REPUBBLICA ITALIANA/DEBITO PUBBLICO » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Le parole « CON » o « SENZA » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « CERTIFICATO NOMINATIVO » è riportata l'altra « CERTIFICATO D'USUFRUTTO »; dopo la leggenda « A FAVORE DI . . . . . . » è aggiunta l'altra « CON ANNOTAZIONE CHE L'USUFRUTTO SPETTA A . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 14%, di scadenza 1° luglio 1982, occupa l'intero spazio della facciata;

d) il rovescio del corpo del titolo reca un prospetto a righe orizzontali per riportarvi le annotazioni.

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

L'indicazione « NON CEDIBILE » che campeggia sul prospetto del corpo del titolo è di colore viola chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1979
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 59

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978 e 15 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 6 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata fino al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Casalnuovo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 settembre 1977 al 30 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1004)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 30 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata fino al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1005)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, in Gallarate e stabilimento a Cene.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1979 e 26 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1977 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1006)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 365 del 27 dicembre 1978

(338/C)

Regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3061/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1544/69 relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

Regolamento (CEE) n 3062/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 3063/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 3064/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978. che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2532/78 relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 3065/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3066/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3067/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3068/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 3069/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3070/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Decisione n. 3071/78/CECA della commissione, del 21 dicembre 1978, recante terza modifica della decisione n. 3002/77/CECA relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi.

Regolamento (CEE) n. 3072/78 della commissione, del 22 dicembre 1978, che fissa per il primo trimestre 1979 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 3073/78 della commissione, del 27 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2788/78 della commissione, del 29 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) numero 2695/77 che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 333 del 30 novembre 1978.

Pubblicati nel n. L 366 del 28 dicembre 1978

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3074/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3075/78 della commissione, del 20 dicembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3076/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3077/78 della commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai Paesi terzi.

Pubblicati nel n. L 367 del 28 dicembre 1978

(340/C)

Regolamento (CEE) n. 3078/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Malaga, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 3079/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 3080/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 3081/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 3082/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 3083/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980).

Pubblicati nel n. L 368 del 28 dicembre 1978

(341/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Brindisi » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Brindisi » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini « Brindisi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Brindisi » è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Brindisi » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindis, Sussumaniello, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita la irrigazione unicamente come mezzo di soccorso.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni e Latiano.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende produttrici interessate e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le operazioni di vinificazione delle uve vengano effettuate negli stabilimenti aziendali siti nel territorio amministrativo dei comuni viciniori.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non puo essere utilizzato per la presentazione del « Brindisi » rosso.

Art. 6.

Il vino « Brindisi » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso con profumo intenso;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto amarognolo, vellutato e giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Brindisi » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa corallo, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;
odore: di leggero fruttato, delicato e caratteristico, se giovane;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Brindisi » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Brindisi » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti e la presenza del vitigno Negro amaro nei vigneti non sia inferiore al 65%.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al presente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(766)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Angelo Zanolli, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 9 novembre 1970, rep. n. 90375, reg. soc. n. 3088;

2) società cooperativa edilizia Indomita Spes, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Janiri in data 6 dicembre 1960, rep. n. 25741, reg. soc. n. 2301;

3) società cooperativa edilizia Parva Sedes, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 27 novembre 1969, rep. n. 14850, reg. soc. n. 3616;

4) società cooperativa edilizia Salvia Splendente, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 3 settembre 1954, rep. n. 11657, reg. soc. n. 2798;

5) società cooperativa edilizia Sabina 2021, soc. coop. a r.l., in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Vaccaro in data 17 dicembre 1974, rep. n. 312370, reg. soc. n. 110/75;

6) società cooperativa edilizia La Zattera, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 26 giugno 1974, rep. n. 17661, reg. soc. n. 3761/74;

7) società cooperativa edilizia Primavera, soc. coop. a r.l., in Capena (Roma), costituita per rogito Massacci in data 26 aprile 1970, rep. n. 24087, reg. soc. n. 1729/70;

8) società cooperativa edilizia Beatrice, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Millizza in data 4 dicembre 1970, rep. n. 26756, reg. soc. n. 2751;

9) società cooperativa edilizia Aldebaran, soc. coop. a r.l., in Formia (Latina), costituita per rogito di Macco in data 20 dicembre 1969, rep. n. 60962, reg. soc. n. 2508;

10) società cooperativa edilizia Achille Grandi A.C.L.I.-Casa, soc. coop. a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 24 giugno 1975, rep. n. 35006, reg. soc. n. 1064;

11) società cooperativa edilizia Bella Galiana, soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 14 maggio 1973, rep. n. 20434, reg. soc. n. 2108;

12) società cooperativa di consumo dipendenti ospedalieri Co.Di.Os., soc. coop. a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 5 marzo 1975, rep. n. 5022, reg. soc. n. 5392;

13) società cooperativa edilizia Habitat 3, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 26 dicembre 1972, rep. n. 19002, reg. soc. n. 2269;

14) società cooperativa edilizia Sportiva, soc. coop. a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 4 marzo 1972, rep. n. 26021, reg. soc. n. 1722;

15) società cooperativa edilizia Sorriso, soc. coop. a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Marchesini, in data 20 gennaio 1975, rep. n. 31636, reg. soc. 2160;

16) società cooperativa edilizia Porto Potentina, soc. coop. a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 9 agosto 1973, rep. n. 63782, reg. soc. n. 1899;

17) società cooperativa edilizia Silvestrella, soc. coop. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 8 giugno 1967, rep. n. 47355, reg. soc. n. 922;

18) società cooperativa edilizia l'Amichevole, soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito Bracone in data 23 giugno 1973, rep. n. 73658, reg. soc. n. 1472;

19) società cooperativa edilizia San Rocco, soc. coop. a r.l., in Montorio al Vomano (Teramo), costituita per rogito Sanna in data 5 dicembre 1971, rep. n. 173, reg. soc. n. 1296;

20) società cooperativa edilizia Vallaspra, soc. coop. a r.l., in Atessa (Chieti), costituita per rogito Maio in data 28 gennaio 1964, rep. n. 32, reg. soc. n. 656;

21) società cooperativa di produzione e lavoro artigiana lavorazione legno, soc. coop. a r.l., in Atessa (Chieti), costituita per rogito De Simone in data 1° febbraio 1948, rep. n. 249;

22) società cooperativa di produzione e lavoro La Farfalla, soc. coop. a r.l., in Fossacesia (Chieti), costituita per rogito Zaccarini in data 2 gennaio 1960, rep. n. 4324, reg. soc. n. 609;

23) società cooperativa edilizia S. Cristoforo, soc. coop. a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Varrati in data 3 gennaio 1955, rep. n. 54, reg. soc. n. 74;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Metalcoop fra lavoratori metalmeccanici, soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Polizzi in data 28 luglio 1970, rep. n. 11320, reg. soc. n. 9953;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Peschiera, soc. coop. a r.l., in Peschiera del Garda (Verona), costituita per rogito Liuzzi in data 5 aprile 1972, rep. n. 2594, reg. soc. n. 6956;

26) società cooperativa di produzione e lavoro Giacomo Matteotti, soc. coop. a r.l., in Donada (Rovigo), costituita per rogito Zava in data 30 settembre 1945, rep. n. 18047, reg. soc. n. 808;

27) società cooperativa edilizia Navona, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Patané in data 14 giugno 1968, rep. n. 13490, reg. soc. n. 6328;

28) società cooperativa edilizia Monte Bianco, soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Bellini in data 24 novembre 1971, rep. n. 115225, reg. soc. n. 7636;

29) società cooperativa edilizia provinciale ACLI bresciana, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Durante in data 27 ottobre 1972, rep. n. 19060, reg. soc. n. 9712;

30) società cooperativa edilizia ACLI Lodrino, soc. coop. a r.l., in Lodrino (Brescia), costituita per rogito Frigerio in data 3 ottobre 1971, rep. n. 22642, reg. soc. n. 9178;

31) società cooperativa edilizia Adriatica, soc. coop. a r.l., in Moncalieri (Torino), costituita per rogito Viriglio in data 20 febbraio 1975, rep. n. 401997, reg. soc. n. 509/75;

32) società cooperativa edilizia Conca d'oro, soc. coop. a r.l., in Novara, costituita per rogito Mittino in data 19 febbraio 1975, rep. n. 2197, reg. soc. n. 4994;

33) società cooperativa edilizia Rinnovamento, soc. coop. a r.l., in Crema (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 17 marzo 1972, rep. n. 13584, reg. soc. n. 934/75;

34) società cooperativa edilizia L'Amicizia, soc. coop. a r.l., in Siena, costituita per rogito Pasqualucci in data 13 gennaio 1973, rep. n. 3538, reg. soc. n. 2288;

35) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 4 aprile 1957, rep. n. 14909, reg. soc. n. 2383;

36) società cooperativa edilizia L'Ausa, soc. coop. a r.l., in Rimini (Forlì), costituita per rogito Favoni Piccoli in data 3 ottobre 1972, rep. n. 95531, reg. soc. n. 1222;

37) società cooperativa mista artigiana di garanzia della provincia di Napoli, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 6 aprile 1975, rep. n. 191814, reg. soc. n. 920;

38) società cooperativa edilizia Elly, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Linares in data 11 settembre 1968, rep. n. 58479, reg. soc. n. 590/68;

39) società cooperativa di produzione e lavoro Virgilio, soc. coop. a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Sisa in data 16 novembre 1968, rep. n. 7589, reg. soc. n. 8;

40) società cooperativa edilizia Parco Esperia, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Capobianco in data 17 marzo 1973, rep. n. 30864, reg. soc. n. 5071;

41) società cooperativa di produzione e lavoro S. Pantaleone, soc. coop. a r.l., in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 23 maggio 1965, rep. n. 92, reg. soc. n. 93;

42) società cooperativa di produzione e lavoro La Casilina, soc. coop. a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 14 agosto 1960, reg. soc. n. 78;

43) società cooperativa edilizia Spes Materana, soc. coop. a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 1° dicembre 1963, rep. n. 31409, reg. soc. n. 2/64;

44) società cooperativa edilizia Sellata, soc. coop. a r.l., in Policoro (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 11 settembre 1971, rep. n. 77188, reg. soc. n. 69/71;

45) società cooperativa edilizia Elisabetta II, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito D'Agosto in data 24 febbraio 1970, rep. n. 17031, reg. soc. n. 6281.

46) società cooperativa mista Servizi collettivi per la riforma fondiaria Rogadeo, soc. coop. a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Parisi in data 27 novembre 1955, rep. n. 36779, reg. soc. n. 4074;

47) società cooperativa edilizia Montecasa, soc. coop. a r.l., in Monteroni (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 20 aprile 1972, rep. n. 27400, reg. soc. n. 3059;

48) società cooperativa edilizia Società mutua cooperativa edilizia a r.l. San Barnaba, in Genova costituita per rogito Anselmi in data 25 gennaio 1962, rep. n. 29175, reg. soc. n. 24181;

49) società cooperativa edilizia Fortore, soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 18 giugno 1973, rep. n. 25747, reg. soc. n. 951.

(526)

Scioglimento di trentotto società cooperative

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Case dei Fiori, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 9 novembre 1971, rep. n. 6724, reg. soc. n. 5323;

2) società cooperativa di pesca Piccola pesca miticultori, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Panichi in data 21 agosto 1969, rep. n. 7585, reg. soc. n. 4872;

3) società cooperativa edilizia Silvanya, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 7 maggio 1971, rep. n. 92336, reg. soc. n. 5221;

4) società cooperativa edilizia Ad Alto, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 26 marzo 1963, rep. n. 51463, reg. soc. n. 3803;

5) società cooperativa edilizia Il Girasole, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 2 settembre 1971, rep. n. 60268, reg. soc. n. 5276;

6) società cooperativa edilizia Flower, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 22 novembre 1969, rep. n. 52927, reg. soc. n. 4919;

7) società cooperativa edilizia LEM, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 2 febbraio 1970, rep. n. 54070, reg. soc. n. 4954;

8) società cooperativa edilizia Metauro, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 28 dicembre 1949, rep. n. 14970, reg. soc. n. 2478;

9) società cooperativa edilizia Mazzamerille, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 26 gennaio 1971, rep. n. 87570, reg. soc. n. 5163;

10) società cooperativa edilizia Mamma Serena, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 12 novembre 1971, rep. n. 2978, reg. soc. n. 5325;

11) società cooperativa di produzione e lavoro La Riscossa, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 23 agosto 1972, rep. n. 9753, reg. soc. n. 5502;

12) società cooperativa edilizia Luna, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 15 gennaio 1969, rep. n. 48172, reg. soc. n. 4758;

13) società cooperativa edilizia Granada, soc. coop. a r.l., in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 26 aprile 1973, rep. n. 67699, reg. soc. n. 5810;

14) società cooperativa edilizia Castel D'Emilio, soc. coop. a r.l., in Agugliano (Ancona), costituita per rogito Scoccianti in data 1° febbraio 1972, rep. n. 3714, reg. soc. n. 5380;

15) società cooperativa edilizia Castel di Avacelli, soc. coop. a r.l., in Acervia (Ancona), costituita per rogito Tufani in data 19 maggio 1972, rep. n. 880, reg. soc. n. 5466;

16) società cooperativa edilizia Sole, soc. coop. a r.l., in Falconara (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 27 ottobre 1971, rep. n. 36866, reg. soc. n. 5320;

17) società cooperativa edilizia Sole, soc. coop. a r.l., in Iesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 6 febbraio 1971, rep. n. 57398, reg. soc. n. 5175;

18) società cooperativa agricola Papa Giovanni, soc. coop. a r.l., in Monsano (Ancona), costituita per rogito Covello in data 18 marzo 1969, rep. n. 11259, reg. soc. n. 4801;

19) società cooperativa edilizia Exodus, soc. coop. a r.l., in Osimo (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 10 ottobre 1973, rep. n. 97265, reg. soc. n. 5960;

20) società cooperativa edilizia La Rocca, soc. coop. a r.l., in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Schippa in data 18 gennaio 1971, rep. n. 406, reg. soc. n. 5168;

21) società cooperativa di produzione e lavoro P.A.M. - Posteggi auto Milano, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Zito Luciano in data 21 novembre 1968, rep. n. 78302, reg. soc. n. 137812;

22) società cooperativa Sagittario, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Barca in data 30 gennaio 1958, rep. n. 693/186, reg. soc. n. 5381;

23) società cooperativa edilizia Baldo, soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Barca in data 25 gennaio 1958, rep. n. 686/181, reg. soc. n. 5371;

24) società cooperativa edilizia San Michele, soc. coop. a r.l., in Gardone Val Trompia (Brescia), costituita per rogito Durante in data 3 ottobre 1963, rep. n. 357, reg. soc. n. 6656;

25) società cooperativa edilizia Amicizia, soc. coop. a r.l., in Castiglione Olona (Varese), costituita per rogito Martucci in data 6 marzo 1971, rep. n. 22985, reg. soc. n. 6129;

26) società cooperativa edilizia Diana, soc. coop. a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Lollio in data 12 ottobre 1971, rep. n. 43474, reg. soc. n. 5367;

27) società cooperativa edilizia C.E.L.E. Lavoratori elbani Gamma, soc. coop. a r.l., in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 18 settembre 1970, rep. n. 5419, reg. soc. n. 5188;

28) società cooperativa edilizia Ilario Zambelli, soc. coop. a r.l., sede in Rio Elba (Livorno), costituita per rogito Sangalli in data 8 luglio 1968, rep. n. 9923, reg. soc. n. 4877;

29) società cooperativa edilizia Stella, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 23 maggio 1969, rep. n. 123411, reg. soc. n. 6130;

30) società cooperativa edilizia San Giuseppe, soc. coop. a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Trinchillo in data 24 aprile 1965, rep. n. 229, reg. soc. n. 2095;

31) società cooperativa agricola Ortofrutticola in Casamassima, soc. coop. a r.l., in Casamassima (Bari), costituita per rogito Costantino in data 4 settembre 1969, rep. n. 89616, reg. soc. n. 6190;

32) società cooperativa di pesca Piccola pesca C. Colombo, soc. coop. a r.l., in Nola di Bari (Bari), costituita per rogito Colletti in data 29 novembre 1969, rep. n. 55506, reg. soc. n. 6218;

33) società cooperativa edilizia Rigel, soc. coop. a r.l., in Molfetta (Bari), costituita per rogito Graziano Martino in data 26 maggio 1964, rep. n. 22769, reg. soc. n. 2051;

34) società cooperativa edilizia Bellavista, soc. coop. a r.l., in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Stasi in data 6 aprile 1963, rep. n. 103, reg. soc. n. 1982;

35) società cooperativa agricola Tre Aie, soc. coop. a r.l., in Antonimina (Reggio Calabria), costituita per rogito Polifroni in data 28 aprile 1966, rep. n. 32966, reg. soc. n. 303;

36) società cooperativa edilizia Tattari Mannu, soc. coop. a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 19 aprile 1968, rep. n. 52495, reg. soc. n. 1781;

37) società cooperativa di produzione e lavoro macellai Terranova, soc. coop. a r.l., in Olbia (Sassari), costituita per rogito Campus in data 29 aprile 1957, rep. n. 30023, reg. soc. n. 200;

38) società cooperativa di pesca Pescatori Ericium, soc. coop. a r.l., in Perfugas (Sassari), costituita per rogito Masala in data 27 gennaio 1969, rep. n. 281392, reg. soc. n. 471.

(527)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Acarene dell'impresa Tecniterra

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Acarene concessa all'impresa Tecniterra, in Milano, via Nino Bixio, 34, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(713)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Valmit T dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è stata revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale 26 maggio 1976 all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, via R. Bracco, 20, del presidio sanitario denominato Valmit T, già registrato al n. 2236.

(714)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Weston dell'impresa Valsele S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1979 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Weston concessa all'impresa Valsele S.p.a., in Napoli, via R. Bracco, 20, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(715)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 13 novembre 1978, n. 1036/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal prof. Harrison G. Gough dell'Università di Berkeley, consistente nella somma di L. 1.089.984, da destinare all'istituto di psicologia della facoltà di magistero.

(658)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a dieci posti di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1977, n. 810;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Considerato che nel ruolo speciale degli interpreti sono disponibili dieci posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua francese.

Art. 2.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua inglese.

Art. 3.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua tedesca.

Art. 4.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua spagnola.

Art. 5.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua russa.

Art. 6.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua araba.

Art. 7.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua serbo-croata.

Art. 8.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua cinese.

Qualora nessun candidato partecipasse al concorso di cui al primo comma del presente articolo o nessun candidato conseguisse l'idoneità nel medesimo concorso, il posto non utilizzato può andare ad incremento del posto messo a concorso per la lingua araba, di cui all'art. 6 del presente bando.

Art. 9.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua giapponese.

Qualora nessun candidato partecipasse al concorso di cui al primo comma del presente articolo, o nessun candidato conseguisse l'idoneità nel medesimo concorso, il posto non utilizzato può andare ad incremento del posto messo a concorso per la lingua russa di cui all'art. 5 del presente bando.

Art. 10.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti, per la lingua polacca.

Qualora nessun candidato partecipasse al concorso di cui al primo comma del presente articolo o nessun candidato conseguisse l'idoneità nel medesimo concorso, il posto non utilizzato può andare ad incremento del posto messo a concorso per la lingua tedesca di cui all'art. 3 del presente bando.

Art. 11.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque.

Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari nonchè dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

4) diploma di interprete conseguito presso scuole di interpreti italiane o straniere. Qualora il diploma di interprete abbia valore di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si prescinde dal diploma di cui al punto 3);

5) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

6) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 12 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare a quale o a quali dei concorsi intende partecipare, nonché:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità o le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 20, che diano luogo a precedenza o preferenza;

10) se, a norma del successivo art. 15, intenda sostenere una o più prove facoltative di lingua e se scritte od orali od entrambe;

11) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengano al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, né di quelle incomplete o irregolari ovvero prive di certificato medico redatto nella debita forma. Circa la data di ricevimento delle domande verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Art. 13.

Gli esami consistono in tre prove scritte, tre prove pratiche ed una prova orale.

Le prove di esame sono le seguenti:

Scritte:

1) composizione (con uso del dizionario della lingua lessico) nella lingua cui si concorre. Al candidato sarà richiesto di illustrare sommariamente qualche aspetto generale della storia e della civiltà del Paese della lingua stessa;

2) traduzione (senza vocabolario) dalla lingua per la quale si concorre in italiano;

3) traduzione (senza vocabolario) dall'italiano nella lingua per la quale si concorre.

Pratiche:

1) prova di stenografia di un brano nella lingua per la quale si concorre;

2) interpretazione consecutiva dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa;

3) interpretazione simultanea dall'italiano nella lingua per la quale si concorre e viceversa.

Orali:

nozioni di storia moderna e contemporanea;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di diritto internazionale pubblico;
nozioni di economia;
nozioni di geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 14.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Per superare le prove scritte i candidati devono riportare una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse; per superare le prove pratiche una media di almeno settanta centesimi e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato le prove scritte e quelle pratiche.

Per superare la prova orale i candidati devono ottenere almeno sessanta centesimi.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dalla media dei voti ottenuti nelle prove pratiche e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 15.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, serbo-croato, cinese, giapponese, polacco, diversa da quella, o da quelle, per la quale concorre.

Per la prova facoltativa scritta, consistente in una traduzione dall'italiano (con uso del vocabolario) il concorrente può conseguire un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova scritta facoltativa si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova facoltativa orale, consistente prevalentemente in una conversazione nella lingua, il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova facoltativa orale si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempreché in quest'ultima il candidato abbia riportato la sufficienza.

Il candidato può chiedere altresì di essere sottoposto alla prova facoltativa pratica di dattilografia. Questa consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per la prova facoltativa pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.

Il punteggio conseguito nella prova pratica facoltativa si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria sempreché il candidato abbia conseguito in quest'ultima la sufficienza.

Art. 16.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un ministro plenipotenziario di seconda classe, in servizio o a riposo, o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di altri due membri — almeno uno dei quali abilitato all'insegnamento delle lingue presso scuole interpreti — scelti fra i docenti e gli assistenti universitari ed i professori di istituto di istruzione secondaria.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue o per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo in servizio al Ministero.

Art. 17.

I candidati dispongono di otto ore per svolgere la prova scritta di cui al punto 1) dell'art. 13, quattro ore di tempo per svolgere le prove scritte di cui ai punti 2) e 3) dello stesso art. 13 e per l'eventuale prova scritta di lingua; cinque minuti per la prova di stenografia alla velocità di 60 parole al minuto ed ulteriori cinquanta minuti per rendere in chiaro lo stenoscritto; dieci minuti per la prova di interpretariato simultaneo e dieci per quella di interpretariato consecutivo.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata su prescritto foglio di carta legale), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;
4) tessera postale;
5) porto d'armi;
6) patente automobilistica;
7) passaporto.

Art. 18.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data d'inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova.

La commissione esaminatrice stabilisce il giorno e la materia della prima prova e delle prove scritte successive, dandone comunicazione ai candidati.

Le prove scritte e quelle pratiche hanno luogo, di norma, in giorni successivi.

La commissione prepara, il giorno stesso in cui la prova deve aver luogo, tre temi da sottoporre a sorteggio. Il sorteggio viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratiche è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 19.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 15. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi, approva con propri decreti, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame.

Art. 20.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o di preferenza devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di Liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta legale di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta legale, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta legale, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio; nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è vedovo od orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta legale, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta legale. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta legale, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i mutilati e gli invalidi civili devono presentare un attestato, in carta legale, rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale o dalla commissione sanitaria regionale di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta

legale rilasciata dalla competente autorità militare. Tale titolo di preferenza opera, per effetto dell'art. 1 della richiamata legge 9 dicembre 1977, n. 903, esclusivamente a parità di merito tra candidati di sesso maschile;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono presentare un'attestazione dell'amministrazione in carta legale, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo presso detto Ministero per non meno di un anno.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato, e che non si trovano nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 21.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di 35 anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza e di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio o dei titoli di studio, su carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta legale;

4) certificato, su carta legale, dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare dell'amministrazione da cui dipendono, su carta legale, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione, su carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 22.

Il Ministro, valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o delle categorie ad essi equiparate, nonché i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara con propri decreti i vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei e quelle dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 23.

I vincitori dei concorsi sono nominati con decreti del Ministro degli affari esteri, interpreti in prova e collocati in ruolo secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo riportato nella prova d'esame.

L'interprete che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1979
Registro n. 460 *Esteri, foglio n.* 170

PROGRAMMA DI ESAME

Storia e civiltà del Paese della lingua per la quale si concorre

Lineamenti fondamentali della storia e principali aspetti dello sviluppo economico e culturale nei secoli XIX e XX.

Nozioni di storia moderna e contemporanea

Nozioni sui principali avvenimenti storici dal congresso di Vienna (1815) ad oggi, con particolare riferimento all'Italia.

Nozioni di diritto costituzionale

1) L'ordinamento costituzionale; la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali; Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
2) Cenni sulla funzione legislativa.
3) Cenni sulla funzione giurisdizionale.

Nozioni di diritto internazionale pubblico

1) Nozioni sulla struttura della comunità internazionale e sui rapporti tra l'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.
2) Cenni sulle fonti del diritto internazionale.
3) I soggetti dell'ordinamento internazionale. Organi dei soggetti di diritto internazionale.
4) Le organizzazioni internazionali e quelle regionali. ONU, CEE.

Nozioni di economia

1) L'attività economica: i bisogni, i beni, l'utilità, il valore.
2) Mercati e formazione del prezzo.
3) Produzione.
4) Distribuzione.
5) Circolazione.
6) Il commercio internazionale, la bilancia commerciale, la bilancia dei pagamenti, i cambi.
7) Credito, banche.
8) Mercato finanziario.
9) Dazi, dogane.
10) Il concetto di programmazione economica e i vari tipi di piano.

Nozioni di geografia fisica e politica

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti. Principali prodotti agricoli ed industriali. Confini, popolazioni, religioni dei principali Paesi.

(983)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di ventitre ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di ventitre ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare, in servizio temporaneo od in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data posteriore al 25 marzo 1955;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico-legale dell'Aeronautica militare;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta legale, secondo lo schema allegato, dovranno essere presentate od inoltrate al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli ufficiali in servizio temporaneo devono presentare la domanda al proprio capo di Corpo, il quale dovrà apporvi la data di presentazione ed inviarla al Ministero, con lettera di ufficio, al più presto possibile.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma, le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La mancata osservanza di tale disposizione esime il Ministero della difesa da ogni responsabilità in ordine ad eventuali tardive notificazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario delegato dal sindaco del comune di residenza; la firma dei concorrenti che si trovano in servizio temporaneo deve essere autenticata dal comandante di Corpo; quella dei dipendenti civili dello Stato dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente, in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Il Ministero della difesa comunicherà ai concorrenti la data in cui essi si dovranno presentare presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per essere sottoposti agli accertamenti di cui alla lettera *c)* del precedente art. 2.

Eventuali gravi impedimenti a presentarsi nella data prescritta devono essere segnalati telegraficamente a Maripers - 1ª Divisione - Roma. In assenza di tempestive comunicazioni, la mancata presentazione nel giorno stabilito comporta l'irrevocabile esclusione del candidato dal concorso.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni. All'atto della presentazione essi dovranno esibire la carta d'identità od altro documento legale di riconoscimento.

L'autorità sanitaria pronuncerà un giudizio di idoneità oppure di non idoneità avverso al quale non è ammesso appello.

Il giudizio di idoneità sarà accompagnato da una delle seguenti valutazioni globali, determinanti tre distinte categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Art. 6.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione, composta da un ufficiale ammiraglio, presidente; due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri; un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario, la quale ordinerà i candidati che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo una unica graduatoria ordinata secondo i valori decrescenti della sommatoria dei seguenti punteggi:

1) categoria assegnata in sede di accertamento dell'attitudine al volo: 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: totale dei punti espressi in trentesimi riportati ai fini della graduatoria formata per la nomina degli ufficiali di complemento moltiplicato per il coefficiente 2;

3) servizio prestato da ufficiale:

1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;

punteggio non superiore a 125, assegnato dalla commissione, per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato;

4) altri titoli eventuali:

25 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di primo grado;

40 punti per coloro che siano in possesso del brevetto di pilota civile aeronautico di secondo grado.

Per ottenere il riconoscimento di tali titoli, gli interessati dovranno allegare alla domanda copia autenticata in bollo (L. 2.000) del brevetto di pilota civile aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3. A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni alla data di ricezione della comunicazione ministeriale, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

In tale ferma sono commutate le ferme o rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno esclusi dal corso e sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio, si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro della difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso « reparti aerei antisom » o presso « reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1979
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 67

(1027)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 38 del 23 settembre 1978 (data di pubblicazione 1° dicembre 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1978, registro n. 28 Difesa, foglio n. 367, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di uditore giudiziario militare.

(537)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Spostamento della sede di esame del concorso pubblico, per esame-colloquio, a settanta posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Puglia.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978, registro n. 16, foglio n. 29, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per esame-colloquio, a settanta posti di custode e guardia notturna in prova, nel ruolo dei custodi e guardie notturne del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Puglia;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1979, n. 28, il quale dispone che il colloquio relativo si svolgerà a Bari;

Considerato che, per motivi di disponibilità di locali, si rende necessario fissare un'altra sede per lo svolgimento del colloquio:

Decreta:

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale del 10 ottobre 1978, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il colloquio si svolgerà a Taranto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1979

p. *Il Ministro*: SPITELLA

(1098)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 ottobre 1977 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale in data 17 novembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1. Maiorana Giulio	punti	91,638	su 132
2. Tollis Aldo	»	89,903	»
3. Sirri Sergio	»	86,950	»
4. De Gregoriis Bruno	»	85,853	»
5. Circosta Lorenzo	»	78,267	»
6. Carusi Agostino	»	76,109	»
7. Labriola Antonio	»	76,100	»
8. Di Gilio Vito	»	73,853	»
9. Mangione Francesco	»	73,595	»
10. Sorbo Giuseppe	»	73,476	»
11. Mammana Francesco	»	73,447	»
12. Visone Aniello	»	72,845	»
13. Cresta Primo	»	72,738	»
14. Pompeo Luigi	»	72,650	»
15. Ciccone Saverio	»	72,563	»
16. Gangarelli Luigi	»	72,337	»
17. Mangiapane Antonino	»	72,287	»
18. De Martino Salvatore	»	71,503	»
19. Passaretti Umberto	»	71,360	»
20. Ventrella Giuseppe	»	71,260	»

21. Taranto Fausto	punti	71,033	su 132
22. Guasticchi Giancarlo	»	70,939	»
23. Bova Antonino	»	70,400	»
24. Marcucci Pasquale .	»	70,220	»
25. Colavolpe Antonio .	»	69,837	»
26. Zagordo Cosimo	»	69,778	»
27. Bondioni Pietro	»	69,752	»
28. Falciglia Antonino	»	69,652	»
29. Storto Armando	»	69,181	»
30. Pesente Elio	»	68,976	»
31. Lo Martire Stelio .	»	67,997	»
32. Scorza Saverio	»	66,446	»
33. Salari Giuseppe .	»	66,436	»
34. Gammaldi M. Eugenio . . .	»	65,418	»
35. Russo Alesi Domenico . .	»	65,150	»
36. Magoni Beniamino . . .	»	63,599	»
37. Zaffanella Aldo .	»	63,538	»
38. Rampelli Vincenzo . . .	»	63,316	»
39. Di Cristofaro Giamberardino . .	»	63,016	»
40. Gigliotti Giovanni	»	62,722	»
41. Stabili Franco	»	62,290	»
42. Muriana Giuseppe . . .	»	62,072	»
43. Santoro Pasquale .	»	61,760	»
44. Callipo Gaetano . .	»	61,613	»
45. Marinelli Gaspare . .	»	61,240	»
46. Mura Francesco . .	»	60,922	»
47. Maccioni Pietro .	»	60,366	»
48. De Felice Renato . . .	»	59,814	»
49. Micele Silvano Mario . .	»	59,727	»
50. Caccavale Antonio . .	»	59,269	»
51. Bruno Carmelo	»	58,500	»
52. Peralta Antonio	»	57,166	»
53. Scrudato Salvatore . .	»	56,132	»
54. Rademoli Armando .	»	55,545	»
55. Ioppi G. Dario . .	»	53,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(538)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a nove posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ai sensi e per gli effetti del'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 1 del 1979 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 31 gennaio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 182, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a nove posti di ispettore (equiparato a consigliere) in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza, indetto con decreto ministeriale 19 ottobre 1977.

(1099)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di emodialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(349/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione medica sezione malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione medica, sezione malattie infettive, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(352/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale del pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(348/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(350/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(344/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 65.

Norme per il conferimento di incarichi e consulenze nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per lo studio e la ricerca in merito a problemi di particolare rilievo scientifico, tecnico e legislativo connessi allo svolgimento di funzioni regionali in attuazione di programmi di dipartimento o di assessorato, per la soluzione di problemi richiedenti specifica competenza professionale od iscrizione in albi professionali; per l'esplicazione a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di consulenza ed incarichi ad enti o persone estranee all'amministrazione regionale, solo quando la professionalità richiesta non consenta l'impiego di personale regionale o la sua formazione o l'assunzione di nuovo personale mediante pubblico concorso, oppure quando non sia possibile provvedervi con le strutture dell'istituto di ricerca regionale e degli enti regionali.

Nel conferimento delle consulenze e degli incarichi si dovrà tener conto della legge sull'ordinamento degli uffici, dei piani di utilizzazione e di formazione per il personale regionale.

Per gli studi e le ricerche per la predisposizione dei piani regionali, dei piani settoriali e dei piani per aree sub-regionali la Regione si avvale di regola dell'istituto di ricerche economico-sociali (l'IRES) e dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura del Piemonte (l'ESAP).

Art. 2.

Disposizioni generali

Le deliberazioni per il conferimento delle consulenze e degli incarichi sono adottate dalla giunta o dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio all'uopo espressamente previsti.

I suddetti stanziamenti debbono essere documentati con programma previsionale annuale.

Tali deliberazioni devono determinare l'oggetto, i termini, le condizioni e le modalità per l'espletamento delle consulenze e degli incarichi, il relativo impegno di spesa e lo schema di convenzione da stipularsi.

Lo schema di convenzione deve prevedere il programma di svolgimento della consulenza o dell'incarico.

Consulenze ed incarichi possono essere affidati soltanto per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi, tranne casi eccezionali, in cui possa agevolmente prevedersi, sulla base del programma di cui sopra, un impegno di lavoro non espletabile entro tale termine, comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.

Il termine fissato può essere prorogato solo per giustificati motivi e per una volta soltanto.

Art. 3.

Consulenze

La consulenza è lo strumento per l'affidamento e l'espletamento di studi, e di ricerche o di progettazioni di competenza regionale.

Le consulenze affidate dalla giunta regionale o dall'Ufficio di presidenza del consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e in base allo specifico piano di utilizzo di assessorato o di dipartimento, possono essere conferite a:

a) università o politecnico;

b) altri enti o istituti scientifici di natura pubblica;

c) organismi specializzati; esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale, da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

Nel conferimento di consulenze, dovrà essere, di regola, rispettato l'ordine di priorità previsto nel comma precedente.

In nessun caso le consulenze potranno essere conferite a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo con applicazione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Incarichi a contratto, a tempo determinato

L'incarico è lo strumento per l'affidamento a tempo limitato, in via eccezionale, di funzioni particolari che richiedono conoscenze altamente specializzate, non riscontrabili fra il personale regionale.

Tali incarichi possono essere conferiti, ai sensi dell'art. 81, quinto e sesto comma, dello statuto, a persone singole, in possesso di peculiari e notorie esperienze professionali.

Vale per gli incarichi sopraddetti il divieto di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

L'incarico non costituisce requisito per l'assunzione in ruolo, nè titolo per la riduzione del limite di età per l'assunzione presso l'amministrazione regionale.

Quando l'incarico debba essere affidao per un periodo di mesi superiore a sei o debba essere prorogato a norma del precedente art. 2, la giunta regionale o l'ufficio di presidenza del consiglio, che ha disposto l'incarico, presenta contestualmente proposte di modifica dell'organizzazione degli uffici regionali e proposte per la formazione del personale regionale, o per la assunzione del personale occorrente, ove si riscontri l'esigenza di continuare ad avvalersi del tipo di professionalità richiesto con l'incarico affidato.

Gli incarichi per l'espletamento di attività altamente specializzate, relative all'attuazione di programmi e procedure di carattere generale, di particolare complessità e rilievo o che comportino deroghe ai termini previsti dall'art. 2, devono essere sottoposti al preventivo parere della prima commissione consiliare, bilancio e programmazione, e comunque non possono protrarsi per più di tre esercizi finanziari e in ogni caso cessare alla scadenza della legislatura nella quale sono stati conferiti.

Art. 5.

Commissioni consultive di studio

La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio, per le finalità e gli scopi indicati dall'art. 1; con le modalità di cui all'art. 2, possono altresì costituire commissioni consultive di studio, composte anche da professionisti o da esperti esterni all'amministrazione regionale.

Ai componenti esterni delle suddette commissioni spettano i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 6.

Compensi

I compensi per le consulenze e gli incarichi devono essere, di regola, stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti, per le attività oggetto dell'incarico o per quelle più affini, oppure sulla base delle tariffe normalmente praticate dagli enti, istituti ed organismi di cui al secondo comma dell'art. 3, oppure devono essere ragguagliati agli emolumenti reali corrisposti a funzionari regionali inquadrati negli ultimi due livelli, in riferimento al tipo di risultato richiesto ed effettuato o comunque sulla base della oggettiva entità della prestazione espletata.

Art. 7.

Pubblicità

La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro adozione, danno comunicazione in seduta di consiglio delle relative deliberazioni.

Saranno inoltre comunicati rispettivamente all'ufficio di presidenza del consiglio e alla giunta, nei casi in cui siano previsti, i testi delle relazioni e degli elaborati conclusivi degli studi, ricerche e consulenze effettuate.

Art. 8.

Oneri finanziari

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui al cap. 2250 del bilancio 1978 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.

Art. 9.

Norma finale

La legge regionale 4 gennaio 1973, n. 1, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 novembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 66.

Norme transitorie relative alle scuole libere a carattere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presa d'atto regionale

I corsi liberi organizzati dalle scuole a carattere professionale che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui al successivo art. 2, sentito il parere dei comitati comprensoriali — e di norma senza finanziamento regionale — sempreché non risultino in contrasto con le linee del programma per la formazione professionale approvato dalla giunta regionale, o comunque abbiano validi indirizzi culturali e consistenza didattica, potranno ottenere la presa d'atto con apposita delibera della giunta stessa.

La presa d'atto comporta l'assoggettamento ai controlli regionali previsti dalla presente legge, e conferisce il diritto di richiedere alla Regione gli attestati di frequenza e profitto per gli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui trattasi e superati gli esami relativi.

Art. 2.

Requisiti per la presa d'atto

Le scuole che intendono fruire dei benefici previsti dallo articolo precedente debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale, allegando alla domanda stessa documentazione idonea a dimostrare il possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

a) che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri secondo le norme previste per l'agibilità degli edifici scolastici e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;

b) che la direzione ed i singoli insegnamenti siano affidati a persone, anche straniere, in possesso dei necessari requisiti professionali o didattici corrispondenti a quelli previsti per l'iscrizione nelle graduatorie per incarichi nelle scuole statali o in quelle regionali per la formazione professionale;

c) che la persona o le persone che gestiscono la scuola o che ne abbiano comunque la responsabilità giuridica documentino di essere maggiorenni o autorizzati dal tribunale allo esercizio di impresa, cittadini italiani, e non abbiano subìto condanne penali, tali da pregiudicare l'accesso all'impiego statale.

Le scuole dovranno documentare, inoltre, in relazione ai corsi proposti:

1) finalità del corso e motivi di possibile interesse sociale per cui viene svolto, con particolare riferimento alle esigenze e caratteristiche dell'economia locale;

2) requisiti di ammissione degli allievi;

3) livello didattico e profilo professionale;

4) programmi ed orari di insegnamento e delle esercitazioni pratiche, specifidando la durata del corso in mesi ed ore, e se si tratta di corso diurno o serale;

5) elenco dei dirigenti e degli addetti al corso;

6) indicazione delle assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

7) previsione del numero degli iscritti, nonchè del numero minimo e massimo di allievi per l'effettuazione del corso;

8) quota d'iscrizione, frequenza ed ogni altro contributo o gravame economico richiesto agli allievi;

9) tipo di propaganda effettuata o che si intende effettuare.

Art. 3.

Attestati di frequenza e profitto

L'attestato di frequenza e profitto potrà essere rilasciato a coloro che abbiano frequentato corsi per i quali è avvenuta la presa d'atto ed abbiano superato l'esame di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Esami finali

Gli esami finali per il conseguimento dell'attestato dovranno essere preordinati, ed i relativi calendari comunicati all'assessorato all'istruzione della regione Piemonte, almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove.

La commissione d'esame sarà presieduta da un esperto designato dalla Regione.

Gli esami, salva specifica autorizzazione regionale, si svolgono in un'unica sessione.

Art. 5.

Ispezioni e controlli

I requisiti e le condizioni di cui all'art. 2 potranno essere oggetto di controllo effettuato da funzionari regionali.

Qualora si rilevi la mancanza di uno dei requisiti di cui allo art. 2, la presa d'atto sarà revocata; tale revoca sarà sospesa nel caso in cui il gestore si impegni entro congruo termine a regolarizzare la situazione della scuola.

Qualora si riscontri la difformità sostanziale fra quanto documentato all'atto della domanda e le condizioni di fatto in cui si svolgono i singoli corsi, la Regione non disporrà l'invio dell'esperto di cui all'art. 4, e, conseguentemente, non saranno rilasciati gli attestati di cui all'art. 3.

Se le difformità sono tali da inficiare la serietà della scuola, potrà, a giudizio della giunta regionale, essere revocata la presa d'atto.

Art. 6.

Termini per la presentazione delle domande

Le domande di cui all'art. 2 dovranno essere presentate due mesi prima dell'inizio dei corsi.

La presa d'atto ha efficacia in relazione alla validità della presente legge secondo quanto previsto dal successivo art. 7 salvo intervengano variazioni a requisiti e condizioni di cui all'art. 2.

Art. 7.

Validità temporanea della legge

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed ha efficacia fino all'approvazione della legge regionale sulla formazione professionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 novembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 67.

Contributo regionale per la costruzione a Vercelli di un monumento alla mondina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Vercelli è assegnato un contributo di lire quindici milioni per la costruzione del monumento alla mondina, nella ricorrenza del settantesimo anniversario della fissazione dell'orario di lavoro in risaia in otto ore giornaliere.

Art. 2.

All'onere relativo, ammontante a lire quindici milioni, per l'anno 1978, si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al cap. 2250 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1978 e la conseguente istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione « Contributo alla città di Vercelli per la costruzione del monumento alla mondina » e lo stanziamento di quindici milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 novembre 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1978, n. 68.

Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 14 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 5 dello statuto, disciplina con la presente legge la tutela di luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie della flora spontanea e della fauna inferiore, la raccolta dei prodotti del sottobosco, e regola gli interventi pubblici e privati connessi a tali beni al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

Titolo II

TUTELA AMBIENTE

Capo I

Tutela degli ambienti lacustri e fluviali

Art. 2.

Divieti ed interventi di ripristino

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio, salva determinazione di minor misura definita nei regolamenti locali.

E' vietato immettere idrocarburi, anche se parzialmente combusti, nelle acque dei fiumi e dei laghi o nella fascia di cui al precedente comma, in quantità superiore ai limiti di accettabilità definiti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 49.

I comuni curano la pulizia delle rive:

a) obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;

b) provvedendo all'asportazione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera *a*).

Spetta alle province curare l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque lacustri e fluviali a spese dei responsabili.

Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morìe di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono obbligati a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione e al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province.

Le province provvedono agli interventi di cui al precedente comma in caso di inadempimento dei responsabili ed a spese di questi.

Art. 3.

Interventi di emergenza

Nel caso di inquinamenti accidentali che investano ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, il presidente della giunta regionale predispone o promuove, con gli enti locali e i privati eventualmente interessati, un programma di intervento di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumere.

Art. 4.

Interventi pubblici

La Regione interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili o siano conseguenti ad eventi naturali.

In particolare cura, a proprie spese, e delegando gli interventi alla province territorialmente competenti:

a) l'asportazione e il trasporto dei rifiuti e dei detriti esistenti sulle acque lacustri o fluviali o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti, presso discariche pubbliche o centri di smaltimento;

b) l'asportazione dalle superfici lacustri e fluviali degli idrocarburi;

c) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

d) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonchè la rimozione delle spoglie di pesci quando si verfichino morìe.

Capo II

Tutela dell'ambiente rurale

Art. 5.

Divieti e interventi di ripristino

E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade e le relative piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo che nei luoghi appositamente riservati ed indicati dall'amministrazione comunale territorialmente competente.

I comuni provvedono alla pulizia dei siti di cui al precedente comma secondo le modalità previste dal terzo comma dell'art. 2 della presente legge.

Spetta ai comuni disciplinare in propri regolamenti la materia relativa ai depositi ed al trasporto dello stallatico.

Art. 6.

Accensione di fuochi

Dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal presidente della giunta regionale sono vietate in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio.

A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi.

Nel caso previsto dal comma precedente, gli interessati devono usare le necessarie cautele usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

Le norme di cui ai due commi precedenti si applicano altresì ai campeggiatori e ai gruppi turistici.

Art. 7.

Abbruciamenti

Nei territori inclusi nel piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, l'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito solo quando la distanza dai boschi supera i metri 100 ed a condizione che il luogo ove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino a totale esaurimento della combustione, con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

Art. 8.

Aree attrezzate

I comuni e le comunità montane, nell'ambito dei piani regolatori, possono individuare, acquistare o affittare aree idonee ad accogliere il turismo sociale ed il campeggio libero.

Al fine di attrezzare tali aree la Regione può concedere agli enti locali di cui al comma precedente che ne facciano domanda, contributi in capitale nella misura del 90 % della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 9.

Fuori strada

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal comune o alla comunità montana territorialmente competenti.

I sentieri di montagna e le mulattiere, nonchè le strade forestali, sono considerate ai fini della presente legge, percorsi fuori strada.

E' vietato inoltre esercitare attività ricreative e sportive con mezzi fuoristrada sulle strade interpoderali di collina e pianura.

Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche, nelle utilizzazioni borschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e antincendio, nonchè i veicoli in servizio statale.

L'esercizio dello sci d'erba è disciplinato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Titolo III

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 10.

Cotica erbosa superficiale

La cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie o di urbanizzazione.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai.

Art. 11.

Vegetazione erbacea e arbustiva

La vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta, salvo che il suo eccessivo sviluppo comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi e del regolare deflusso delle acque.

E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante l'impiego di sostanze erbicide diverse da quelle indicate dalla giunta regionale attraverso i suoi uffici centrali e periferici, lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate e i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari, i terreni sottostanti le linee elettriche.

Art. 12.

Flora spontanea protetta

Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura, e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Elenchi delle specie di flora protetta

Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, predispóne, con proprio decreto, l'elenco delle specie floristiche a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione anche di parti di esse.

Le comunità montane e, per i territori non classificati montani, le amministrazioni provinciali sono delegate a predisporre, sentito il comitato consultivo di cui al comma precedente, appositi elenchi delle specie floristiche a protezione limitata, idicandone i limiti quantitativi di raccolta.

Gli elenchi sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e di cartelli posti lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta o limitata.

Sono vietati il commercio e la vendita delle specie protette o di parte di esse, tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto dall'art. 16.

E' vietato estirpare e danneggiare gli organi ipogei delle specie protette.

Art. 14.

Sfalcio dei prati e utilizzazione dei pascoli

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio delle specie protette a scopo di fienagione nè di pascolo ad opera del bestiame quando sia effettuato o fatto effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente titolo su di esso.

Il presidente della giunta regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 30, può interdire temporaneamente lo sfalcio e il pascolo in quelle aree dove ci siano specie protette in via di estinzione. In tal caso la Regione provvede ad indennizzare il proprietario o l'avente titolo.

Art. 15.

Piante officinali spontanee

Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 13 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione del sindaco competente per territorio, previo parare favorevole del comitato consultivo di cui all'art. 30, da rilasciarsi su modulo fornito dalla Regione, contenente le prescrizioni e le modalità tecniche di raccolta disposte dall'ispettorato forestale.

I richiedenti, che devono essere in età lavorativa, indicano nella domanda la specie delle piante e la località ove intendono esercitare la raccolta.

I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso i comuni interessati.

Art. 16.

Esclusioni dai divieti

Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui agli articoli 13 e 15 le specie floreali che provengono da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo, da colture industriali, giardini e orti botanici.

Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore.
E' inoltre ammessa la vendita delle specie protette raccolte con regolari autorizzazioni di cui all'art. 18 nei limiti dei quantitativi autorizzati ed entro un anno dallo scadere della autorizzazione.
Il produttore che coltiva tali specie, deve darne comunicazione scritta al sindaco del comune in cui è situato il fondo e all'ispettorato ripartimentale delle foreste per gli opportuni controlli.

Art. 17.
Incentivazione della coltivazione delle specie protette

La Regione, per promuovere la coltivazione delle specie protette può, su domanda degli interessati:
a) concedere contributi, nel limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto delle sementi e per le opere di primo impianto;
b) mettere a disposizione adeguati quantitativi di sementi;
c) concedere contributi, nel limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, per la produzione di sementi a coltivatori, istituti ed enti.
L'entità dei contributi e le modalità di coltivazione sono stabilite dalla giunta regionale, sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 30.

Art. 18.
Autorizzazioni in deroga

Le comunità montane e, per i territori non classificati montani, le amministrazioni provinciali, per un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare la raccolta e l'asportazione delle piante protette, indicate negli elenchi di cui all'art. 13 per scopi scientifici, farmaceutici, industriali, commerciali o per usi familiari.
Nella richiesta di autorizzazione rivolta ai suddetti enti devono essere specificati lo scopo della raccolta, la zona ed il periodo ove la stessa verrà effettuata, nonchè il quantitativo necessario.
L'autorizzazione fissa le modalità, la zona e la durata della raccolta, comunque non superiore ad un anno e le limitazioni qualitative e quantitative.
Gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni in deroga possono stabilire particolari condizioni per i residenti nei comuni dove avviene la raccolta, quando questa costituisca fonte di lavoro e sussistenza.
Il presidente della giunta regionale può, sentito il comitato consultivo regionale di cui all'art. 30, autorizzare la raccolta, su tutto il territorio della regione, a scopo di studio, di un numero limitato di esemplati di piante protette.

Titolo IV
RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Art. 19.
Prodotti del sottobosco

Ai fini della presente legge sono considerati prodotti del sottobosco:
a) i funghi epigei, anche non commestibili;
b) i funghi ipogei (tartufi);
c) i muschi;
d) le fragole;
e) i lamponi;
f) i mirtilli;
g) le more di rovo;
h) le bacche di ginepro.

Art. 20.
Raccolta di funghi

La raccolta dei funghi è consentita per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per persona, salvo divieto del proprietario o del possessore a qualunque titolo del fondo, espresso con l'apposizione di cartelli indicatori. La limitazione quantitativa non si riferisce alla specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona).
I cartelli, recanti la scritta « Raccolta di funghi riservata », devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 3 e ad una distanza l'uno dallo altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Art. 21.
Funzioni dei comuni

In attuazione del precedente art. 20, i comuni nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di protezione della natura, possono stabilire, con proprio regolamento, criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta.

Art. 22.
Deroghe

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprietà o dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.
I residenti nel comune per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro stagionale possono essere autorizzati dal sindaco a raccogliere funghi senza le limitazioni di cui all'art. 20.

Art. 23.
Raccolta dei tartufi

La disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi destinati al consumo è regolata dalla legge 17 luglio 1970, numero 568, e successive modificazioni.
Il presidente della giunta regionale, sentite le associazioni interessate, fissa annualmente con proprio decreto i periodi di raccolta.
La raccolta è consentita con l'ausilio del cane e con l'uso dell'apposita zappetta. E' fatto obbligo di ricoprire con lo stesso terreno lo scavo effettuato per l'asporatazione del tartufo.

Art. 24.
Altri prodotti del sottobosco

Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta individuale giornaliera e salvo divieto del proprietario del fondo o dell'usufruttuario o del possessore a qualunque titolo di esso, da segnalare con apposite tabelle, nei seguenti quantitativi:

muschi	kg 0,300
fragole	» 1
lamponi	» 1
mirtilli	» 1
more	» 1
bacche di ginepro	» 0,200

I quantitativi di cui al comma precedente possono essere modificati, con decreto motivato del presidente della giunta regionale, in relazione a situazioni locali o all'andamento stagionale.
I sindaci dei comuni montani possono autorizzare la raccolta di quantitativi maggiori ai cittadini residenti che esplicano attività agricola a titolo principale.

Art. 25.
Modalità di raccolta

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale delle flora di cui all'art. 13.
E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili; nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Art. 26.
Divieti

E' vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dalla messa a dimora delle piante.
Il divieto non si applica ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 22.
Con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, ivi compresi i soggetti di cui al precedente comma, qualora venissero a prevedersi o a manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Titolo V
TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE

Art. 27.
Formica rufa

E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo formica rufa, o asportarne uova, larve, bozzoli, adulti.

E' altresì vietato commerciare o vendere, salve le attività del corpo forestale per scopo di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonchè uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

Le specie protette del gruppo formica rufa sono: *formica lugubris, formica rufa, formica aquilonia, formica polyetena.*

Art. 28.
Anfibi e molluschi

E' vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto e il commercio dei rospi del genere bufo.

Dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.

Dal 1° marzo al 10 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere *Helix* (lumaca con chiocciola).

Nel restante periodo dell'anno e fatte salve le competenze dei comuni richiamate nel precedente art. 21, la cattura di rane adulte è consentita per quantitativi non superiori ad un kg e quella di lumache è consentita per quantitativi non superiori a ventiquattro capi giornalieri, per ciascuna specie e per persona.

Chiunque intenda catturare rane e lumache per quantitativi superiori, in quanto fonte di lavoro stagionale, deve presentare domanda al sindaco del comune territorialmente competente, che decide sui quantitativi da catturare in relazione al numero dei richiedenti ed alla consistenza di tali specie di animali nel territorio comunale.

La raccolta è vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

E' comunque vietata la raccolta di rane non adulte e di lumache il cui diametro conchigliare sia inferiore a 3 cm, determinabile con apposito anello.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che curano allevamento di una o più delle suddette specie di animali.

Gli allevamenti di cui al precedente comma sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico, e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e il loro esercizio non corrispodano ai requisiti di igiene e di efficienza.

Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i proprietari devono certificare la varietà, l'origine e la destinazione.

Art. 29.
Gamberi

E' vietata la cattura, il trasporto e il commercio di gamberi d'acqua dolce (*Astacus astacus e Austropotamobius pallipes*).

Agli allevamenti di gamberi d'acqua dolce si applicano le disposizioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo del precedente art. 28.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai bacini abilitati alla pesca sportiva ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.

La Regione cura il controllo e il ripopolamento delle acque libere delegandone l'esercizio agli enti locali.

Titolo VI
NORME COMUNI

Art. 30.
Comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale

Ai fini della presente legge è istituito il comitato consultivo regionale per la protezione dell'ambiente naturale, composta da:

l'assessore regionale alla tutela dell'ambiente, con funzioni di presidente;

cinque esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal consiglio regionale, con voto limitato a tre nominativi, su proposta delle facoltà universitarie di scienze matematiche, fisiche, naturali e di agraria e delle associazioni naturalistiche più rappresentative della Regione;

tre esperti designati, uno per ciascuno, dalla sezione regionale dell'ANCI, dall'Unione regionale delle province piemontesi e dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative;

l'ispettore regionale delle foreste, o suo delegato.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali per la tutela dello ambiente.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

Il comitato presenta i pareri di cui alla presente legge; può essere consultato dagli enti locali territoriali, dalle comunità montane e dai comitati comprensoriali; può proporre alla giunta regionale ogni iniziativa o provvedimento utile per la migliore conoscenza, divulgazione e tutela della natura e del paesaggio regionale.

Art. 31.
Raccolta a fini scientifici e didattici

Il presidente della giunta regionale può autorizzare, in deroga agli articoli 13, 15, 20, 23, 27, 28 e 29 della presente legge, gli istituti universitari, gli enti di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche legalmente riconosciute alla raccolta delle specie indicate per fini scientifici e didattici.

La richiesta di autorizzazione deve essere rivolta alla giunta regionale e specificare lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione deve indicare la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta ed è subordinata al consenso del proprietario del fondo o dell'avente titolo su di esso.

Della raccolta deve essere dato preavviso, almeno dieci giorni prima, agli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Quanto raccolto non può essere oggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

Art. 32.
Istruzione e propaganda

La Regione, nell'ambito della propria competenza e della normativa in materia di formazione professionale, provvede ad istituire corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale, oltre che per il personale addetto alla vigilanza per quanti intendano conseguire la nomina a guardia giurata volontaria.

Essa promuove altresì ogni utile forma di propaganda ed educazione, con particolare riferimento alle scuole e d'intesa con le competenti autorità scolastiche, atta a favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e la sua tutela, anche in collaborazione con gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte, d'intesa e su autorizzazione della giunta regionale, dagli enti locali, territoriali, dalle amministrazioni provinciali, e dagli enti ed associazioni di cui al precedente comma.

Titolo VII
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 33.
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie.

Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del presidente della giunta regionale, delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali, fra coloro che abbiano seguito i corsi di cui all'art. 32.

Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e prestare giuramento davanti al pretore.

Su segnalazione e denuncia presentata da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane e i consorzi dispongono, mediante il personale di cui al primo comma, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferma la competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.

Della segnalazione o denuncia, nonchè dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente, dell'associazione o della persona da cui proviene. Chiunque può prendere visione ed estrarne copia previo pagamento delle spese occorrenti.

Art. 34.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni dei divieti di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 23, si applicano le sanzioni amministrative da L. 10.000 a L. 1.000.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse.

Per le violazioni dei divieti di cui all'art. 2, il massimo della sanzione amministrativa è elevato a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Per le violazioni alle norme di cui all'art. 23, si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

Le specie floreali ed animali, ed i prodotti del sottobosco, oggetto della violazione, sono confiscate.

Art. 35.

Procedura amministrativa

Della violazione è redatto, a cura dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 33, apposito verbale.

Copia del verbale è consegnato immediatamente al trasgressore e, ove ciò non sia possibile, notificato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, a cura del comune nel cui territorio è avvenuta la violazione.

Il sindaco, decorsi trenta giorni dalla consegna o dalla avvenuta notifica del verbale e assunte sommarie informazioni, determina con ordinanza la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento, fissando al trasgressore per l'adempimento il termine di trenta giorni, entro i quali può essere proposto ricorso avanti il presidente della giunta regionale.

Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento senza che sia stato presentato il ricorso avanti il presidente della giunta regionale, si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 36.

Proventi

Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio dei singoli comuni che le utilizzano al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, dandone annualmente notizia alla Regione.

Art. 37.

Disposizioni contabili

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 467.550.000 negli anni dal 1978 al 1980. Per l'anno 1978 la quota di spesa è determinata in L. 167.550.000.

La determinazione delle quote di spesa destinate a gravare sui successivi esercizi finanziari è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

All'onere di L. 167.550.000 per l'anno finanziario 1978 si provvede:

per L. 15.000.000, mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo 10180 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dell'art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

per L. 102.550.000 mediante una quota, di pari ammontare, della disponibilità esistente sul fondo speciale di cui al capitolo 14040 del bilancio per l'anno finanziario 1977, ai sensi dello art. 13, quinto comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335;

per L. 50.000.000 mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 del bilancio per l'anno finanziario 1978.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 saranno corrispondentemente iscritti i seguenti appositi capitoli:

« Spese per l'istruzione, la divulgazione e la propaganda relative alla protezione della flora e della fauna e per la tutela degli ambienti lacustri e fluviali », con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa;

Contributi per la realizzazione di aree attrezzate, per la coltivazione delle specie di piante protette e per gli indennizzi ai proprietari di fondi », e con lo stanziamento di lire 127.550.000, in termini di competenza e di cassa; lo stanziamento del fondo di riserva di cassa, di cui al cap. 12900 del bilancio per l'anno finanziario 1978 è conseguentemente ridotto di lire 117.550.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

Disposizioni abrogate

La legge regionale 13 agosto 1974, n. 24, « Protezione della flora », è abrogata.

Art. 39.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 6 novembre 1978

VIGLIONE

(10327)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790360)